

Codice A1820B

D.D. 8 ottobre 2019, n. 3444

R.D. 523/1904 - Pratica n. 2743 - Azienda Agricola Vaira - Autorizzazione idraulica per l'utilizzo ad uso pascolo di cavalli e bosco ceduo di una pertinenza idraulica demaniale di complessivi ettari 2,38 (23.800 m²), situata in alveo del fiume Sesia alla confluenza con il Torr. Otro, in Comune di Alagna Valsesia (VC)

In data 19/07/2019, protocollo di arrivo n. 33254/A1820B, l'Azienda Agricola Vaira ha presentato istanza per l'utilizzo ad uso pascolo di cavalli e bosco ceduo di una pertinenza idraulica demaniale di complessivi ettari 2,38 (23.800 m²), situata in alveo del fiume Sesia alla confluenza con il torrente Otro, in Comune di Alagna Valsesia (VC).

Poiché l'utilizzo della pertinenza idraulica interferisce con i corsi d'acqua demaniali fiume Sesia e torrente Otro, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegata la documentazione progettuale redatta dal dott. for. Marco Carnisio, in base alla quale è previsto l'utilizzo di che trattasi.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Alagna Valsesia per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2019 al 10/09/2019, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta. L'avviso dell'avvenuta presentazione da parte dell'Azienda Agricola Vaira dell'istanza di concessione demaniale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 05/09/2019, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i.

In data 17/09/2019 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile l'utilizzo della pertinenza idraulica in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)".
- visto il D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 32, comma 4, delle Norme di Attuazione del PAI sul progetto di gestione, rilasciato in data 13/09/2019 dal Settore Tecnico regionale di Cuneo;
- considerato che l'utilizzo della pertinenza idraulica demaniale prevede di destinare la maggior parte della superficie (pari a circa 2,06 ha) a pascolo per i cavalli, mentre la restante porzione caratterizzata da copertura arborea verrà gestita mediante interventi di miglioramento forestale, attraverso ceduzione della vegetazione eventualmente presente in alveo, taglio selettivo degli alberi deperienti od instabili, taglio di rinnovazione dei popolamenti che presentano facoltà di ricacciare dalle ceppaie, turno di 5 – 10 anni;
- considerato che sull'area demaniale oggetto di istanza non sono previste alterazioni dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, né la realizzazione di alcuna opera e/o intervento in grado di alterare lo stato dei luoghi, ma solo di attività agroforestali;
- tenuto conto che le attività previste sono compatibili con l'assetto idraulico dei corsi d'acqua;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda Agricola Vaira all'utilizzo ad uso pascolo di cavalli e bosco ceduo di una pertinenza idraulica demaniale di complessivi ettari 2,38 (23.800 m²), situata in alveo del fiume Sesia alla confluenza con il torrente Otro, in Comune di Alagna Valsesia, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione 13.160.40 – CONDEM12_2014; fascicolo 1746/2019A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- l'utilizzo della pertinenza idraulica demaniale deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, restando inteso che sarà cura del richiedente monitorare il livello idrometrico del corso d'acqua ed in caso di rischio sospendere preventivamente ogni attività;
- l'Azienda Agricola Vaira, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle aree ri-

pali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della pertinenza utilizzata, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'utilizzo della pertinenza idraulica sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- l'Azienda Agricola Vaira dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004 e s.m.i.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Giorgetta LIARDO)

Il Funzionario Estensore
(dott. Giuseppe Adorno)